



COMUNE DI BUONALBERGO

(Provincia di Benevento)

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Buonalbergo Lì 14 luglio 2014

Oggetto: Piano di vendita alloggi di E.R.P. di proprietà del Comune di Buonalbergo siti in Buonalbergo alla Via E. Marinaro, Via Serre e Via Della Madonna - Procedure per l'alienazione delle unità immobiliari.

Successivamente all'approvazione del Piano di vendita in oggetto da parte del Consiglio Comunale e dei competenti organi regionali, potrà precedersi alla vendita degli alloggi in esso compresi.

Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui trattasi gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducono l'alloggio stesso a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni di locazione e delle spese all'atto di presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.

Ciascuno degli assegnatari degli alloggi compresi nel piano di vendita dovranno, pertanto, presentare apposita domanda di acquisto avendo cura di allegare alla stessa tutte le ricevute di pagamento dei canoni di locazione corrisposti rispettivamente, all'ex. Intendenza di Finanza di Benevento ed al Comune di Buonalbergo, a far data dal mese di giugno 1999 all'attualità.

Gli assegnatari degli alloggi in questione, se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o portatori di *handicap*, qualora non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio, che non può essere alienato a terzi.

Il prezzo di cessione degli alloggi di ERP inseriti nel piano di vendita di cui la presente è parte integrante e sostanziale è costituito dal valore che risulta moltiplicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione Generale del Casato e dei Servizi Tecnici Erariali del Ministero delle Finanze. Al prezzo così determinato si applica una riduzione dell'1 per cento per ogni anno di anzianità dell'immobile, fino al limite massimo del 20 per cento.

Il pagamento del prezzo di cessione potrà essere corrisposto in una unica soluzione, con la conseguente riduzione del 10% del prezzo di cessione, o con il pagamento dilazionato previsto dall'art. 1 della Legge Regionale n. 24 del 12 dicembre 2003 previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionato.

Trattandosi, nella fattispecie, di alloggi edificati ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione dei 2 alloggi di Via della Madonna, trova applicazione l'art. 6 del Decreto Legislativo 20 settembre 1999, n. 354, in ordine alla capitalizzazione dei canoni corrisposti dagli assegnatari, da computarsi nel prezzo di acquisto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 17 maggio 1999 n. 144, nonché la detraibilità delle spese sostenute e documentate dagli assegnatari per riparazioni e manutenzioni straordinarie effettuate dopo l'entrata in vigore della medesima legge 144/99.

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Antonio Belperio)